FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

LAVORATORI FRAGILI E ASSENZE PER MALATTIA COVID

Cos'è previsto per il personale della scuola

A seguito di numerose richieste sull'argomento si riportano le seguenti specificazioni.

LAVORATORI FRAGILI

L'art. 1, comma 306, della Legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio per il 2023) prevede che **fino al 31 marzo 2023**, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati **affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,** il datore di lavoro **assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

La proroga al 31 marzo 2023 è stata riconosciuta **esclusivamente** per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal **decreto del Ministro della salute** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11. (es. ***pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, ecc.); pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.*** **In caso di esenzione dalla vaccinazione:** ***soggetti con la contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni: età maggiore di 60 anni; condizioni di cui all'Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute***).

La norma prevede inoltre **la sola possibilità della prestazione lavorativa in modalità agile**[1]. Ciò determina che una eventuale assenza del lavoratore fragile, che non può svolgere le mansioni in modalità agile è da considerarsi malattia ordinaria (a meno che, ovviamente, non rientri nei casi di grave patologia ai sensi dell'art. 17 comma 9 del CCNL 2006-09)[2].

MALATTIA COVID

L'**art. 87, primo comma, del DL n.18/2020, convertito con legge n. 27/2020**, prevede che:
"*Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, **è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto***".

La norma citata pur essendo stata introdotta nel periodo di pandemia **non è legata allo stato di emergenza** (ormai terminato) ed è quindi permanente. Pertanto, la malattia dovuta al COVID (debitamente certificata), il cui codice specifico è tuttora presente nel sistema SIDI delle scuole, prevede **l'intera retribuzione e l'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia indipendentemente dal periodo in cui quest'ultima si manifesti.**

[1] Si ricorda infatti che **non è stato ulteriormente prorogato** l'art. 26 comma 2 del D.L. 18 del 2020 convertito con modificazioni con legge n. 27/2020 il quale prevedeva per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comporto.

[2] In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti **sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia** oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'**intera retribuzione**.